

COMUNE DI LAGONEGRO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 33 del 16.9.2008

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI CAPO I IL COMUNE ARTICOLO 1 AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Lagonegro è autonomo, esercita la propria autonomia con l'elezione degli organi rappresentativi e mediante la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche ed amministrative.
2. Il Comune è dotato, per il perseguimento di tali fini, di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, politica ed amministrativa nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo la Costituzione ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, nonché di autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statutarie, dei propri regolamenti.

ARTICOLO 2 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune di Lagonegro rappresenta la Comunità Lagonegrese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale.
3. E' sede di servizi amministrativi decentrati in base alle disposizioni delle Leggi Regionali.
4. E', altresì, sede di Uffici Giudiziari e Finanziari.

ARTICOLO 3 FINI DEL COMUNE

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune:
 - a) promuove lo sviluppo della comunità locale. Esso orienta verso tale fine l'esercizio della propria autonomia;
 - b) promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con una idonea politica ambientale – ecologica;
 - c) tutela l'ecosistema della Valle del Noce, del Parco Giada, del Sirino e del Parco nazionale Appennino lucano Val d'Agri – Lagonegrese attua tutti gli interventi necessari al monitoraggio, con particolare riferimento al problema dell'inquinamento delle falde acquifere, del suolo e del sottosuolo, dell'aria e degli ambienti di lavoro;

- d) dichiara il proprio territorio denuclearizzato;
- e) favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza, la crescita culturale nella continuità della tradizione storica e scolastica di Lagonegro, avvalendosi anche della collaborazione degli organi collegiali scolastici;
- f) concorre allo sviluppo dei servizi sociali e ne facilita la utilizzazione, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai diversamente abili e con il responsabile coinvolgimento delle strutture e delle associazioni di volontariato;
- g) coopera alla lotta al fenomeno dell'alcolismo, delle tossicodipendenze, del tabagismo e dell'usura;
- h) promuove, per il rispetto dell'ambiente, la raccolta differenziata dei rifiuti, favorisce l'uso di buste in carta ecologica e riciclata o di materiale biodegradabile e utilizza nei propri uffici preferibilmente carta ecologica;
- i) promuove la cooperazione sovranazionale e nazionale al fine di facilitare le collaborazioni tra Enti Pubblici, partners privati e cittadini, con particolare riguardo ai gemellaggi, agli scambi culturali, alle visite di studio;
- j) favorisce la permanenza dei servizi nell'ambito del Comune e ogni proficua iniziativa per il recupero dei servizi dismessi ed ogni utile attività per l'istituzione di nuovi servizi;
- k) promuove la innovazione delle proprie strutture ed infrastrutture; favorisce e supporta lo sviluppo economico nelle logiche della crescita del mercato, ma sempre corrette per fini solidaristici.

2. Il Comune esercita, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative ad esso delegate.

3. In particolare, il Comune, in armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e alla Carta dei Diritti di Nizza, nel rispetto della tradizione culturale e per l'affermazione e la valorizzazione dell'identità storica, civile e morale del popolo lucano, promuove e diffonde i valori alla base dell'Unione Europea attraverso la cooperazione e la collaborazione tra gli organismi comunali e le istituzioni comunitarie.

4. Il Comune inoltre:

- a) opera per la tutela e la promozione della famiglia, quale nucleo fondamentale della comunità;
- b) assume iniziative volte a promuovere il rispetto e la valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna;
- c) nel rispetto dei diritti di libertà ed autonomia della persona diversamente abile, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali;
- d) si impegna a contrastare il fenomeno dello spopolamento;

- e) pianifica un'adeguata gestione del territorio, proiettata al recupero integrale, allo studio ed alla prevenzione antisismica, anche mediante il risanamento idrogeologico e silvoculturale, per favorire il costituirsi di condizioni ottimali di coesistenza tra gli insediamenti antropici, industriali ed artigiani;
 - f) sostiene la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, attraverso la valorizzazione del volontariato civile e sociale e dell'associazionismo;
 - g) promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lagonegrese;
 - h) sostiene le iniziative rivolte alla promozione della cultura artistica, in particolare quella teatrale, mass-mediale, informatica ed artistica locale;
 - i) promuove tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della giustizia e della legalità;
 - j) opera per la tutela ed il miglioramento dell'area cimiteriale.
5. Il Comune promuove, altresì, le attività culturali, sportive, turistiche, agricole, artigianali ed industriali locali.
6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Comune assume la programmazione quale metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti di piano della Regione, della Provincia e degli Enti sovracomunali.

CAPO II

IL TERRITORIO

ARTICOLO 4

POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Lagonegro è costituito dalla sua popolazione e dal territorio la cui delimitazione risulta dall'allegata cartografia (Allegato A). La cartografia costituisce parte integrante del presente Statuto.

ARTICOLO 5

STEMMA, GONFALONE E DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Il Comune di Lagonegro ha uno Stemma ed un Gonfalone propri riprodotti nelle allegare tavole B e C, il cui uso è disciplinato con norma regolamentare statale.

2. L'uso dello Stemma e del Gonfalone storico è riservato esclusivamente al Comune. Il Sindaco ha la facoltà di concessione dell'uso del Gonfalone e della rappresentazione dello Stemma da parte di altri enti od associazioni, nei casi di patrocinio e in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
3. Il Comune espone nell'Aula consiliare, accanto alla bandiera nazionale ed al Gonfalone storico, anche la bandiera dell'Unione Europea.
4. Il distintivo del Sindaco è una fascia tricolore, bianco, rosso e verde, con lo stemma della Repubblica e quello del Comune da portare a tracolla.

CAPO III
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
ARTICOLO 6
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Il Comune di Lagonegro individua le forme di collaborazione con le comunità montane, gli altri comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale, le province e le regioni. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione ed allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi che si realizzano, mediante concertazione, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

ARTICOLO 7

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, il Comune di Lagonegro informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali.
2. Il Comune si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANISMI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 8
ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni e le attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
ARTICOLO 9
COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri così come stabilito della legge.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo del Comune, contribuisce alla definizione delle linee programmatiche della Giunta, alla conseguente attuazione ed alla relativa verifica, ed è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, funzionale e finanziaria.
3. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Basilicata.

ARTICOLO 10
FUNZIONAMENTO E AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale e le diverse articolazioni godono di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria nei limiti della disponibilità di bilancio fissata annualmente e secondo le norme sancite dal Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 11
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'elezione, la durata in carica, lo status giuridico ed economico, nonché il numero dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità locale, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 12
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE, DECADENZA DEI CONSIGLIERI E DIMISSIONI

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di assenza, la giustificazione deve essere comunicata direttamente al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
2. La decadenza per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, in assenza di idonee e valide cause giustificative, può essere promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio e da ciascun Consigliere; il Consiglio contesta al Consigliere le assenze; lo stesso ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni. Nei 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente in ordine all'eventuale decadenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio mediante deposito presso il protocollo dell'Ente; quanto alle modalità ed all'efficacia delle dimissioni si applicano le disposizioni di legge.
4. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ARTICOLO 13 GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in Gruppi consiliari.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio costituisce il Gruppo Misto a cui possono aderire i singoli Consiglieri.
3. I Gruppi consiliari sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e concorrono al regolare andamento dell'attività consiliare, così come disciplinato dai regolamenti.
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, convocata e presieduta come da Regolamento.

ARTICOLO 14 MAGGIORANZA E MINORANZA CONSILIARE

1. I Gruppi Consiliari composti dai Consiglieri Comunali eletti nella lista capeggiata dal Sindaco costituiscono la maggioranza consiliare ad ogni fine di legge, Statuto e Regolamento.
2. I Gruppi Consiliari composti dai Consiglieri eletti nella o nelle altre liste costituiscono la minoranza consiliare.
3. Ciascun Consigliere può cessare di far parte della maggioranza o della minoranza consiliare qualora ne faccia espressa dichiarazione in Consiglio.
4. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze consiliari per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei modi stabiliti dal Regolamento e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 15 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; a parità di voti prevale il più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e la Conferenza dei Capigruppo, adottando il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari e ne presiede la relativa Conferenza.

4. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali, garantisce le prerogative dei singoli Consiglieri nonché assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Al Presidente del Consiglio compete una indennità di carica non superiore al 30% di quella spettante al Sindaco.

ARTICOLO 16 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le procedure concernenti la validità delle sedute e delle convocazioni, i criteri e le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 17 COMMISSIONI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio Comunale sono istituite con criterio proporzionale le Commissioni Consiliari Permanenti, in numero e per materie previsti dal comma 4 del presente articolo. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
2. Oltre alle Commissioni Permanenti, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o Commissioni d'indagine per l'esame di particolari questioni o problemi attinenti le materie di competenza del Comune, fissandone preventivamente la durata, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. La presidenza della Commissione consiliare avente funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle minoranze consiliari ed il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice. La Commissione in questione è competente in materia di bilancio, patrimonio, programmazione economica e personale. I Presidenti delle altre Commissioni vengono eletti tra i componenti la Commissione con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
4. Le Commissioni sono competenti per le materie:
 - a) Lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, agricoltura, commercio ed attività produttive;
 - b) Sanità, diritto allo studio ed attività culturali, ambiente, problemi sociali, pari opportunità e trasporti;
 - c) bilancio, patrimonio, programmazione economica e personale.

ARTICOLO 18 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio Comunale prende atto delle designazioni effettuate dai Gruppi consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. La convocazione, la partecipazione, la validità, lo svolgimento delle riunioni, l'eventuale corresponsione del gettone di presenza e l'organizzazione interna delle varie Commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

ARTICOLO 19
POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno funzione consultiva in ordine alle proposte di deliberazione di competenza consiliare.
2. Su richiesta del Sindaco o su iniziativa della Giunta, le Commissioni esprimono anche pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione di competenza della medesima Giunta Comunale. Hanno altresì funzioni propositive e, su richiesta del Consiglio, di controllo.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
ARTICOLO 20
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4.

2. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ARTICOLO 21
COMPETENZE E SEDUTE DELLA GIUNTA

1. Le competenze della Giunta sono quelle fissate dalla legge dello Stato, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La Giunta ha competenza residuale generale che investe tutta la sfera amministrativa non riservata per legge ad altri organi. In nessun caso la Giunta, fatta eccezione per le variazioni di bilancio, può deliberare in materie di competenza del Consiglio.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo che la legge o il Regolamento interno dispongano diversamente, a maggioranza degli intervenuti, ed in caso di parità.
4. Le deliberazioni della Giunta Municipale sono trasmesse ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. L'invio avviene mediante deposito presso la sala a disposizione dei Gruppi consiliari.

ARTICOLO 22
IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, con proprio

decreto, scegliendolo tra gli assessori, un Vice Sindaco, che lo sostituisce in tutte le funzioni nei casi di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni sono svolte dall'assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 23 FUNZIONI DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può affidare agli assessori, mediante delega modificabile e revocabile, il compito di sovrintendere ad ambiti di attività dell'Ente.
2. Le dimissioni del Vice Sindaco e degli assessori sono presentate direttamente al Sindaco in forma scritta, il quale ne deve dare comunicazione al Consiglio.

CAPO IV IL SINDACO ARTICOLO 24 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente ed Ufficio di Governo.
2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune di Lagonegro. Adotta le ordinanze e i decreti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Sindaco, o un suo delegato, rappresenta l'Ente in giudizio, previa deliberazione della Giunta, nei casi di rilievo istituzionale.
4. Sono assicurati, alle dirette dipendenze del Sindaco, la sede, il personale, i mezzi necessari per l'espletamento delle funzioni.
5. Il Sindaco, o un suo delegato, stipula le diverse forme di collaborazione con Comuni ed altri enti ed organizzazioni preordinate allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, nonché di attività di interesse comune.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE ARTICOLO 25

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Lagonegro promuove e valorizza la partecipazione popolare, al fine di favorire il concorso della Comunità all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comune, per l'elaborazione dei propri piani e programmi si ispira al principio di ampia partecipazione popolare e favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Il Comune promuove, inoltre, lo sviluppo delle libere forme associative mediante l'accesso alle strutture e ai servizi e attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi.
4. Il Comune organizza, infine, le proprie attività ed esercita le proprie funzioni garantendo che la partecipazione popolare riguardi sia la determinazione delle funzioni sia l'esercizio delle stesse.

ARTICOLO 26 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini singoli o associati possono richiedere l'adozione di atti di interesse collettivo a mezzo di istanze, petizioni e proposte inviate al Sindaco.

ARTICOLO 27 PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL' INIZIATIVA POPOLARE

1. Gli atti indicati nel precedente articolo devono essere formulati per iscritto, le relative firme devono essere autenticate nei modi di legge; inoltre, devono recare l'indicazione del soggetto, col relativo domicilio, al quale l'Amministrazione comunica le proprie determinazioni.
2. Il Sindaco, ove accerti la competenza dell'Ente in ordine all'oggetto dell'iniziativa, la fondatezza dell'interesse collettivo perseguito e la conformità all'ordinamento del provvedimento richiesto o proposto, nonché l'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, invia gli atti, entro 10 giorni dalla ricezione, agli organi competenti. Le proposte devono comprendere lo schema del provvedimento di cui si chiede l'adozione, corredato della relazione illustrativa.
3. Il Sindaco e la Giunta adottano le proprie determinazioni sugli atti di iniziativa popolare che riguardino oggetti di rispettiva competenza entro 30 giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità e ne danno immediata comunicazione al soggetto di cui al comma 1. Ove, invece, gli oggetti degli atti di iniziativa popolare riguardino la competenza consiliare, il Sindaco, verificata la loro ammissibilità, li trasmette al Presidente del Consiglio che li inserisce tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per la discussione, dandone comunicazione ai presentatori indicati sugli atti. Il Consiglio si pronuncia nei termini e con le modalità previste nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Nell'ipotesi di esito negativo dell'esame di merito, il Consiglio rinvia gli atti al Sindaco con la motivazione delle determinazioni adottate, per l'ulteriore immediata comunicazione agli interessati.
4. Quando gli atti di iniziativa popolare, concernenti materie di competenza del Consiglio, siano sottoscritti da almeno 300 cittadini, sono comunque inseriti tra gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio. L'inosservanza dei termini fissati nel presente articolo per l'adozione degli atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli organismi per legge preposti.

ARTICOLO 28 CONSULTAZIONI

1. Il Comune di Lagonegro, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi,

- consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, nelle materie di competenza comunale.
2. La Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 7 Consiglieri o di una Commissione consiliare, avvia forme di consultazione con la popolazione dell'area interessata e/o le componenti sociali, politiche ed economiche in relazione a specifiche iniziative afferenti materie di propria competenza.
 3. Il Comune, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito Regolamento. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali regionali, provinciali, comunali.

ARTICOLO 29 REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, tariffe e bilancio e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum possono essere:
 - a) consultivi;
 - b) di indirizzo;
 - c) abrogativi;
 - d) propositivi.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lagonegro.

ARTICOLO 30 DISCIPLINA DEI REFERENDUM

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
2. La proposta di referendum, presentata da almeno 1.000 iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero da almeno 12 Consiglieri comunali è inoltrata, per il giudizio di ammissibilità, all'Ufficio Comunale per il Referendum di cui al comma successivo.
3. Sull'ammissibilità dei referendum, sulla regolarità delle sottoscrizioni e delle operazioni di voto decide, all'unanimità, l'Ufficio Comunale per il Referendum, costituito dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale dell'Ente e dal responsabile dell'Ufficio demografico. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta. Il referendum viene indetto dal Sindaco entro 90 giorni dalla esecutività della relativa delibera.

4. La consultazione referendaria deve aver luogo entro 45 giorni dalla decisione di ammissibilità dell'Ufficio Comunale per il Referendum ed è valida quando ad essa abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto a carattere nazionale, regionale e locale.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti e i documenti del Comune di Lagonegro e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di Regolamento.
2. Il Comune adegua la propria organizzazione e la propria azione ai principi di pubblicità e di trasparenza, attraverso l'approvazione di appositi regolamenti. Il diritto di accesso agli atti del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini ed è disciplinato da apposito Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legge in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo Regolamento comunale di attuazione.

CAPO III

ISTITUTI DI GARANZIA

ARTICOLO 32

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune promuove iniziative volte a garantire l'uguaglianza delle opportunità per tutti coloro che risiedono nel territorio comunale ed in tale ambito istituisce la commissione per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. Con apposito Regolamento verrà disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ARTICOLO 33

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:
 - a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;
 - b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
 - c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;
 - d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente;
 - f) la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici comunali;
 - g) il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuoverne il miglioramento e lo sviluppo.
2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che il Comune possa assolvere alle seguenti finalità:
 - a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi comunali;
 - b) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionale con altri enti locali a livello sub provinciale, con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.
3. Il Comune di Lagonegro garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

ARTICOLO 34 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione ed ha la funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative e lo status giuridico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Al Segretario Comunale possono essere altresì attribuite le funzioni di Direttore Generale.

ARTICOLO 35 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce esclusivamente nei casi di assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto.
2. Di norma, al posto si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare coloro i quali sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ARTICOLO 36 I DIRIGENTI

1. Nel quadro armonico di collaborazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti adottano gli atti di gestione ad essi demandati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato.
2. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali, secondo linee organizzative, criteri e modalità stabiliti dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati anche con contratto a tempo determinato nel limite dei posti previsti e scoperti ovvero, al di fuori della dotazione organica, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
4. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore al suo mandato, definendo e specificando funzioni, compiti e responsabilità, conformemente alle norme contenute nel Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 37 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, soltanto ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 38 UFFICI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dal Regolamento.

3. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni; modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - e) trattamento economico

TITOLO V

FINANZA COMUNALE CAPO I FINANZA E CONTABILITÀ ARTICOLO 39 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune di Lagonegro, nell'ambito dell'ordinamento della finanza locale, gode di autonomia finanziaria.
2. Nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, il Comune esercita potestà impositiva e può reperire entrate straordinarie.

3. La gestione finanziaria, tributaria e contabile è disciplinata dal Regolamento di contabilità che disciplina, altresì, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno della gestione e la rilevazione dei risultati in termini di efficienza e di efficacia, e dai regolamenti tributari, approvati dal Consiglio Comunale, in base alle norme stabilite dalla legge.

ARTICOLO 40

BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale approva per ciascun esercizio finanziario, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Basilicata.
2. Il rendiconto della gestione, proposto dalla Giunta Comunale, è deliberato dal Consiglio entro le scadenze di legge.

CAPO II

SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 41

IL REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico-finanziaria dell'Ente è svolta da un revisore, eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il revisore presenza alle adunanze consiliari dedicate alla discussione ed all'approvazione degli atti relativi al bilancio ed alla trattazione di argomenti specifici per i quali sia stato
3. richiesto il suo parere. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la presenza del revisore alle adunanze consiliari.
4. Il revisore può concorrere con le strutture dell'Ente per la predisposizione di elaborati e rappresentazioni che facilitino la leggibilità dei documenti contabili. Il Regolamento di contabilità disciplina le altre modalità per l'esercizio delle funzioni del revisore.

ARTICOLO 42

CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune di Lagonegro utilizza strumenti di controllo interno, finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto agli indirizzi politico-amministrativi secondo le modalità stabilite in appositi provvedimenti della Giunta ed attuati dalla Direzione generale.

ARTICOLO 43

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI E MANCATA ADOZIONE DI ALTRI ATTI OBBLIGATORI PER LEGGE – COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato adottato dalla Giunta comunale lo schema di bilancio di previsione si procede alla nomina di un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. Per tale scopo il Segretario comunale comunica, in forma scritta, al Sindaco che occorre procedere alla nomina del commissario. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione, entro 2 giorni, nomina il commissario scegliendolo tra il difensore civico provinciale, i segretari comunali, i dirigenti o funzionari amministrativi direttivi in servizio presso pubbliche amministrazioni, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale presso gli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi previsti dalla legge.
2. Qualora il Sindaco non provveda a nominare il commissario entro il termine su indicato, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, affinché vi provveda. Il commissario provvede ad adottare lo schema di bilancio di previsione entro 30 giorni dalla nomina. Entro il giorno successivo all'adozione invia al Presidente del Consiglio ed a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, lo schema di bilancio approvato, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria generale. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro i 20 giorni successivi a quello di adozione dello schema di bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
3. Qualora il Consiglio non provveda all'approvazione del bilancio, il commissario, entro i successivi due giorni lavorativi, vi provvede direttamente, informandone il Prefetto affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi della legge.
4. Lo stesso procedimento previsto nei precedenti commi è seguito nell'ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio ai sensi della legge.
5. Qualora gli organi del Comune o i dipendenti a ciò tenuti, sebbene invitati a provvedere entro il termine di 30 giorni, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Prefetto. Il commissario ad acta deve provvedere entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico.

TITOLO VI

NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 44

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di modificazione, di introduzione ed abrogazione di norme statutarie sono deliberate dal Consiglio con lo stesso procedimento stabilito dalla legge per l'approvazione e per l'entrata in vigore dello statuto.
2. Le norme statutarie di contenuto obbligatorio possono essere abrogate solo con la contestuale integrazione o sostituzione delle stesse.
3. L'abrogazione totale del presente Statuto non può essere disposta se non con lo stesso atto di adozione di un nuovo Statuto.
4. Le norme statutarie incompatibili con nuove disposizioni di legge sono abrogate con l'entrata in vigore delle stesse.
5. Le modifiche, al di fuori dei casi previsti dalla legge, possono essere proposte dalla Giunta o da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio. Il Consiglio, in sede di esame delle proposte di modifica statutaria e prima della votazione per la relativa deliberazione, può decidere, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, di sottoporle a referendum consultivo.

ARTICOLO 45 REGOLAMENTI

1. I regolamenti e le relative modifiche, ove non sia stabilito diversamente dalla legge, sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, i regolamenti sono approvati, con votazione da tenersi, di norma, in una seduta successiva, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione, ove non sia stabilito diversamente dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio; i singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza qualificata dei componenti, il Consiglio lo adotta in una seduta successiva con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

CAPO II NORME TRANSITORIE ARTICOLO 47 NORMA TRANSITORIA

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto vanno adeguate entro 180 giorni. Successivamente a detto termine esse si intendono abrogate.